



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 novembre 2011 (24.11)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0147 (COD)**

**16706/4/11
REV 4**

**SOC 979
ECOFIN 758
FSTR 72
COMPET 501
CODEC 1980**

RELAZIONE

della: presidenza
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio EPSCO
n. doc. Comm.: 12122/11 SOC 609 ECOFIN 463 FSTR 25 COMPET 343 CODEC 111 -
COM(2011) 336 definitivo
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica
del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione
- *(event.) Relazione sullo stato dei lavori / Accordo politico*

I. INTRODUZIONE

Il 10 giugno 2011 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹, intesa a prorogare di altri due anni la deroga in relazione agli esuberanti causati dalla crisi - introdotta nel 2009 e destinata a scadere il 31 dicembre 2011 - che si applicherebbe quindi fino al 31 dicembre 2013 (ossia fino alla fine dell'attuale quadro finanziario pluriennale).

¹ COM(2011) 336 definitivo (12122/11).

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito nel 2006, con il regolamento n. 1927/2006², soprattutto per offrire assistenza ai lavoratori in esubero a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale. Mediante il cofinanziamento di misure attive per il mercato del lavoro, il FEG mirava a facilitare il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro in settori o regioni colpiti da una grave perturbazione economica.

Alla luce delle dimensioni e della rapidità che hanno caratterizzato la crisi finanziaria ed economica nel 2008, la Commissione ha proposto la revisione del regolamento. Tale revisione, messa in atto con il regolamento (CE) n. 546/2009³, era intesa ad ampliare il campo di applicazione del FEG nel quadro della risposta dell'Europa alla crisi e a trasformare il Fondo in uno strumento di intervento rapido e più efficace, in linea con i principi fondamentali di solidarietà e giustizia sociale.

Il testo comprendeva modifiche permanenti del regolamento (CE) n. 1927/2006, come la riduzione da 1 000 a 500 del numero di lavoratori in esubero per poter presentare una domanda di assistenza a titolo del FEG e una dilatazione da 12 a 24 mesi del periodo di attuazione delle misure sovvenzionate dal Fondo. È stata introdotta inoltre una deroga temporanea allo scopo di ampliare il campo di applicazione del FEG per farvi rientrare il sostegno ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica e per aumentare la percentuale di cofinanziamento del FEG dal 50% al 65%.

Dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2009 (ossia prima dell'introduzione della deroga temporanea in relazione agli esuberanti causati dalla crisi) la Commissione aveva ricevuto 15 domande finalizzate a fornire sostegno a 18 430 lavoratori per un importo complessivo richiesto pari a EUR 78 776 367. Dall'introduzione della deroga temporanea si è registrato un forte incremento del numero di domande di assistenza a titolo del FEG nonché un aumento del numero di Stati membri che chiedono il sostegno del FEG: tra il maggio 2010 e il luglio 2011 sono state presentate 62 domande per 52 875 lavoratori per un importo complessivo pari a EUR 275 857 280.

Il 29 settembre 2011 il Parlamento europeo ha adottato la posizione⁴ in prima lettura nell'ambito di una procedura semplificata, senza modificare la proposta della Commissione.

² GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

³ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

⁴ Doc. 14789/11.

Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il parere il 22 settembre 2011⁵. Il 5 ottobre 2011 il Comitato delle regioni ha deciso di non pronunciarsi.

II. STATO DEI LAVORI

Nel corso di cinque riunioni⁶ il Gruppo "Questioni sociali" ha esaminato in modo particolareggiato la proposta della Commissione e quattro proposte di testi di compromesso⁷. Il dibattito si è concentrato essenzialmente sull'esigenza di prorogare la deroga in relazione agli esuberanti causati dalla crisi e sul livello del cofinanziamento. Le delegazioni non hanno mosso altre obiezioni sul testo della proposta della Commissione.

1. Per quanto riguarda la proposta della Commissione, numerose delegazioni hanno chiesto di prorogare al 31 dicembre 2013 la deroga in relazione agli esuberanti causati dalla crisi, come proposto dalla Commissione. Per alcune di esse il FEG è l'unico strumento a livello di UE che dà prova di solidarietà con i singoli lavoratori in esubero a seguito della crisi finanziaria. È anche stato rilevato che il fondo non è diretto a Stati membri specifici e non è inteso come strumento per ridistribuire i fondi tra gli Stati membri. Nel frattempo una "crisi del debito sovrano" ha aumentato la pressione sull'occupazione e le condizioni sociali, il che, agli occhi di alcune delegazioni, rende ancor più valido il FEG e giustifica la proroga. È stato affermato che le cifre disponibili provano l'importanza della deroga in relazione agli esuberanti causati dalla crisi. Alcune delegazioni sostengono che il fattore determinante debba essere l'impatto effettivo delle misure, non il numero delle domande. È stato espresso anche il parere che, data la grande visibilità pubblica del FEG, il rifiuto da parte del Consiglio di prorogare la deroga in oggetto verrebbe indubbiamente percepito come segnale politico sbagliato in considerazione dell'attuale contesto di deterioramento della situazione del mercato del lavoro provocato dalle perturbazioni finanziarie e dalla flessione dell'economia.

⁵ CESE 1384/2011

⁶ Docc. 13406/11 + COR 1 e 14747/11 + COR 1.

⁷ Docc 14748/11, 15313/11 e 16625/1/11 REV 1.

Alcune delegazioni hanno emesso riserve sulla proposta dalla Commissione di prorogare la deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi adducendo a sostegno della propria posizione, tra le altre, l'argomentazione che la crisi finanziaria non può più essere considerata la causa degli esuberi e che il Fondo non ha centrato il suo obiettivo in quanto i fondi sono stati assegnati a Stati membri in cui la crisi ha avuto ripercussioni relativamente più lievi che in altri. Una delegazione ha sostenuto che si potrebbe ricorrere al Fondo sociale europeo (FSE) per quanto riguarda il criterio relativo alla crisi, mentre il FEG dovrebbe concentrarsi sugli effetti della globalizzazione. Un'altra delegazione ha sollevato la questione della sussidiarietà, proponendo di risolvere i problemi a livello nazionale con risorse nazionali piuttosto che con decisioni adottate a livello di UE. Una delegazione ritiene inoltre che sia necessaria una valutazione di impatto più esaustiva (per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e proporzionalità).

In risposta alle preoccupazioni di alcune delegazioni per il fatto che la proroga in questione non dovrà pregiudicare il futuro del FEG, è stato sottolineato che questa proroga non comprometterà i negoziati sul futuro FEG in quanto essi saranno collegati ai negoziati sul nuovo quadro finanziario pluriennale (2014-2020) appena iniziati.

2. Stando così le cose, la presidenza ha presentato una prima proposta di compromesso che prevede di prorogare la deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi solo fino alla fine del 2012 (cfr. 14748/11). Il Gruppo non ha raggiunto un accordo su tale proposta, in quanto alcune delegazioni hanno affermato che una proroga più breve, ossia di un anno, della deroga in questione non è una soluzione valida. Secondo altre è importante trovare una soluzione che resti valida fino alla fine dell'attuale periodo di programmazione del quadro finanziario pluriennale.
3. La seconda proposta di compromesso della presidenza (cfr. 15313/11) introduce una percentuale di cofinanziamento differenziata per il rimanente periodo di validità del regolamento, ossia fino al 31 dicembre 2013. Nemmeno questa proposta di compromesso ha ottenuto il sostegno della maggioranza necessaria.

4. Il 9 novembre il COREPER ha deciso di invitare il Gruppo a esaminare una proposta presentata da MT (cfr. documento 16625/1/11 REV 1, Allegato I). La proposta di MT mira ad estendere l'applicabilità della seconda proposta di compromesso della presidenza (cfr. punto 3) agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. Nella stessa occasione il Gruppo ha esaminato anche una terza proposta di compromesso della presidenza che prevede di prorogare al 2013 la deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi e di fissare al 50% la percentuale di cofinanziamento (cfr. documento 16625/1/11 REV 1, Allegato II). Nessuna di queste due proposte di compromesso ha avuto il sostegno della maggioranza qualificata nel Gruppo.

5. Le delegazioni UK e MT mantengono riserve d'esame parlamentare.

III. CONCLUSIONI

Considerato quanto precede, il COREPER conviene:

- di presentare la relazione al Consiglio

- di raccomandare al Consiglio di proseguire l'esame delle proposte esistenti nell'intento di trovare un possibile accordo.

Primo testo di compromesso della presidenza

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1927/2006, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre **2012**".

Secondo testo di compromesso della presidenza

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1927/2006:

a) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il **31 dicembre 2013**.";

b) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

Per le domande presentate prima del 1° maggio 2009, l'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

Per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2009 e prima del 31 dicembre 2011, l'importo non può superare il 65 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

Per le domande presentate dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 l'importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) oppure il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul cui territorio almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % sia giustificato."

Proposta della delegazione maltese⁸

(le modifiche rispetto all'ALLEGATO II sono riportate in **grassetto**)

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1927/2006:

- a) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 bis, secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013.";

- b) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.

Per le domande presentate prima del 1° maggio 2009, l'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

Per le domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2009 e prima del 31 dicembre 2011, l'importo non può superare il 65 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

Per le domande presentate dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 l'importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), oppure il 65% di tali costi nel caso di domande presentate o da uno Stato membro **in relazione ad esuberi che si verificano in una regione di livello NUTS II** ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza **o da uno Stato membro ammissibile al finanziamento del Fondo di coesione [...]**".

⁸ Leggermente modificata dopo la riunione del Coreper del 9 novembre.

Terzo testo di compromesso della presidenza

La presidenza presenta una proposta di compromesso che prevede di prorogare alla fine del 2013 la deroga in relazione agli esuberi causati dalla crisi. Tuttavia per le domande presentate dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013 l'importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d).

- Quindi all'articolo 1, paragrafo 1 bis del regolamento (CE) n. 1927/2006, il secondo comma sarebbe sostituito dal seguente:
"Tale deroga si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013."
- Sarebbe inoltre soppressa l'ultima frase dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Pertanto l'articolo 10, paragrafo 1 reciterebbe:

- "1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l'importo dell'eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L'importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera d)."
